



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 dlgs. 196/03 in quanto:

☐ disposto d'ufficio

☐ a richiesta di parte

☒ imposto dalla legge

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Corra

Oggetto

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud. 16/06/2015 - CC

Acc. 17852

R.G.N. 15335/2013

Rep. */*

C. U.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI

- Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Rel. Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15335-2013 proposto da:

ML

, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato DANIELE MANCA BITTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA MINA, giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

DME

, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 66, presso lo studio dell'avvocato BARILE ANTONIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE SAUCHELLA, giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n.
51/2013 V.G., depositato il 23/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/06/2015 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.



CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE

In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra ML e DME la Corte d'Appello di Brescia, con decreto in data 19/04/2013, riformava il provvedimento del Tribunale, che aveva ridotto l'assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia minore, da €. 1.000,00 ad €. 400,00 ~~rigettando la sua domanda~~.

Ricorre per cassazione il padre.
Resiste con controricorso la madre.
Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

E' bensì vero che la revisione dell'assegno di mantenimento dei figli richiede l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, tale da mutare il pregresso assetto patrimoniale tra essi e da incidere sul contenuto dell'obbligo di mantenimento, che deve essere proporzionale alle loro sostanze e capacità di lavoro.

Con motivazione adeguata e non illogica e ricorrendo a presunzioni che possono sicuramente utilizzarsi anche nell'ambito del diritto di famiglia, il giudice a quo sostiene che non vi è stata alcuna modifica, sviluppando varie argomentazioni e fornendo riscontri del suo assunto.

Precisa ~~il padre impugnato~~ che il padre, nonostante la cessazione dell'impresa individuale di cui era titolare, ha continuato a corrispondere l'assegno per concorrere al mantenimento della figlia. Si precisa altresì che l'attuale convivente del padre ha aperto una ditta individuale con lo stesso oggetto sociale di quella cessata, e questi ha alienato alla convivente un immobile di pregio (abitazione con giardino e piscina).

Dell'asserita convivenza more uxorio della moglie, il ricorrente non fornisce prova, ma in ogni caso essa non inciderebbe direttamente sull'obbligo dei genitori di mantenimento dei figli.

Le circostanze nuove, dedotte dal ricorrente soltanto nella memoria difensiva (corresponsione dell'assegno direttamente alla figlia; allontanamento di questa dalla madre) non possono evidentemente essere prese in considerazione da questa Corte. L'odierno ricorrente potrà eventualmente instaurare davanti al Tribunale nuovo procedimento di modifica.

Va rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in E. 1.600,00 di cui €. 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 16/05/2015.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Cipra

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 29 SET 2015



DEPOSITATO IN CANCELLERIA